

COMUNE DI PRATO CARNICO

**RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI
SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE**

Variante P.R.G.C. n. 21

associazione intercomunale alta val degano val pesarina	comuni di: Conegliano Pera Avelto Ovaro Prato Carnico Rogliate
S E R V I Z I O T E C N I C O	

Arch. David Marnardis



1. Premessa

Il presente documento viene redatto nell'ambito della procedura prevista dall'art.4 della L.R. 16/2008 e s.m.i. e in attuazione delle disposizioni della legislazione e normativa vigente in materia:

- *Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- *Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)";*
- *D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69".*
- *LR. n.16/2008 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004) prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 - 1° comma).

Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono "automaticamente" soggetti alla procedura di Vas sono da assoggettare alla procedura di verifica di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'Allegato 1 Parte II della Direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale e dei pareri e delle risultanze, consultazioni delle autorità ambientali interessate.

I previsti regolamenti attuativi della suddetta legge, che avrebbero dovuto definire le procedure di VAS e di verifica, specificare le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali procedure e le modalità di informazione e consultazione del pubblico e delle autorità interessate, non sono

ancora stati promulgati.

Nella Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia e stabilisce che sono da considerare "piccole aree a livello locale" le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali, di cui all'art. 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.

1.1 Scopo del documento

Per la variante in esame la Giunta Comunale, individuata come autorità competente, dovrà valutare ai sensi della L.R.16/2008 art. 4 comma 3¹ se le previsioni derivanti dall'approvazione della stessa possono avere effetti significativi sull'ambiente sulla base della presente relazione di verifica di assoggettabilità.

1.2 Contenuti e struttura del documento

La presente relazione è redatta con riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del D.L.152/2006 e comprende una descrizione dei contenuti della variante e le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dalla sua attuazione.

I contenuti sono sviluppati con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato 1 della Parte II del D.L. 152/2006.

2. Descrizione della variante

2.1 Descrizione sintetica della variante

Con la variante n.21 al PRGC del comune di Prato Carnico viene registrato nella zonizzazione di piano il progetto di ampliamento del cimitero di Prato Carnico capoluogo per una superficie pari a mq. 740.

¹ Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La zona di rispetto cimiteriale viene riproposta , in analogia a quella esistente , con una profondità di m. 50 .

2.2 Aspetti paesaggistici

Le azioni proposte dalla variante interessano beni vincolati ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in quanto l'area oggetto di variante ricade all'interno dei 150 ml dalla sponda del Torrente Pesarina

La compatibilità delle opere proposte è oggetto della Relazione paesaggistica facente parte integrante della presente variante.

3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali ;

Aria – non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Acqua – non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma ;

Suolo – sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto la variante comporta un modesto consumo di suolo ; tale effetto restano compensato dalla realizzazione di un servizio di primaria necessità.

Rischi naturali – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Natura e biodiversità – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto l' area oggetto di variante è immediatamente prossima agli ambiti antropizzati;

Rifiuti – non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Rumore - non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma

Energia - non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Paesaggio agrario – non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in quanto l' area oggetto di variante è interna agli ambiti antropizzati e costituisce ampliamento di un servizio già esistente;

Popolazione – è rilevabile un effetto positivo dovuto alla realizzazione di un servizio di primaria necessità ;

Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma.

4 . Valutazione dei possibili effetti significativi con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*

Le azioni proposte dalla variante costituiscono modifica parziale al solo quadro di riferimento urbanistico generale.

- *in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*

Si ritiene che la variante non influenzi significativamente altri piani e programmi dell'Ente inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*

La variante non interseca e non incide sugli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale né affronta specifiche tematiche ambientali. Le modifiche apportate,

per i loro contenuti, non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità, non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante risultano non significativi o nulli.
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*
L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'intorno delle zone oggetto di variazione urbanistica.
- *natura transfrontaliera degli effetti,*
La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*
La variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
- *dell'utilizzo intensivo del suolo,*

Le aree interessate dalle azioni di variante non presentano particolari valori o vulnerabilità.

- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

All'interno del territorio del Comune di Prato Carnico non sono presenti siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Quelli più prossimi sono:

- SIC IT 3320008 - "Monte Col Gentile " (Comuni d'Ampezzo, Ovaro, Raveo e Socchieve) ubicato a circa 6,5km aerei dalle zone in esame
- SIC IT 3320007 - "Monti Bavera e Clap Savon " (Comuni di Ampezzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Sauris) ubicato a circa 7,00 km aerei dalle zone in esame

Le azioni proposte non introducono elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n. 21 al PRGC del comune di Prato Carnico non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", in quanto essa non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché interessa una variazione zonizzativa di limitata significatività che non comporta aumento del carico insediativo e che si inserisce all'interno del quadro pianificatorio del PRGC vigente.